

Comune di Alluvioni Cambio' (Alessandria)
Modifica del regolamento edilizio comunale

1) Al Regolamento Edilizio Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 17 giugno 2010, sono apportare le seguenti modifiche:

- Artt.1-2-3-4: riguardanti le norme per la formazione, nomina ed il funzionamento della Commissione Locale per il paesaggio in forma associata;
- Art. 7: inserimento della scelta della fidejussione bancaria(senza previa escussione del debitore principale) quale garanzia per le obbligazioni assunte dal creditore dell'Amm.ne comunale;
- Art. 13: sostituzione del comma 3, con il seguente: “3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - con esclusione dei volumi tecnici.”;
- Art. 13 sostituzione del comma 5 con il seguente: “la linea di spicco è data dall’intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, quest’ultimo se a quota non eccedente la quota strada, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.”
- Art. 15: sostituzione al comma 1 delle parole: “Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali -” con le seguenti: “Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda ”;
- Art. 15: aggiunta, dopo il comma 2 del seguente: “2 bis. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.”;
- Art. 18: soppressione, al comma 1, delle parole “abitabile o agibile” e “purchè siano chiuse su almeno tre lati e coperte”;
- Art. 18 : sostituzione della lettera f) del comma 2 con la seguente: “f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura;
- Art. 18: soppressione della lettera g) riferita ai manufatti leggeri;
- Art. 19: sostituzione, al comma 1, delle parole “sottotetto abitabile o agibile compreso” con le seguenti “sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso”;
- Art. 20: sostituzione del comma 2 con il seguente: “2. Per l' ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l' estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura.”;
- Art. 38: inserimento dell'obbligatorietà della denuncia sismica per i mezzi pubblicitari che hanno dimensioni rilevanti, conformemente alla giurisprudenza recente;
- Art. 40bis: inserimento dell'obbligatorietà delle infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, così come previsto dall'art 4 ter del D.P.R. n° 380/01 (Testo Unico per L'Edilizia);
- Art: 50: inserimento dell'obbligatorietà denuncia sismica per le costruzioni prefabbricate, con quanto previsto dalle Norme Tecniche sulle costruzioni in Zona sismica, di cui art. 83 comma 1 del D.P.R. n° 380/01 (Testo Unico per l'Edilizia)
- Abrogazione dell’appendice all’art. 31.

2) Di approvare le nuove modifiche così come indicate nel preambolo della presente deliberazione e, segnatamente gli artt. 1 – 2 – 3 – 4 – 7 – 13 – 15 – 18 - 19 – 20 – 38 – 40bis – 50.

3) *Di dichiarare la conformità del regolamento edilizio comunale modificato come sopra esposto, al regolamento edilizio tipo predisposto dall’Amministrazione Regionale ai sensi della L.R. n. 19/1999.*

4) Di adottare i nuovi moduli unici semplificati per l'edilizia e le attività produttive così come approvati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, riportati quali allegati alla presente deliberazione e denominati: CIL – CILA – SCIA - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE - RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE.

5) di dare atto che il testo del regolamento edilizio coordinato con le modifiche apportate dalla presente deliberazione agli articoli 1 – 2 – 3 – 4 – 7 – 13 – 15 – 18 - 19 – 20 – 37 – 38 – 40bis – 50, oltre ai nuovi modelli unici semplificati per l'edilizia e le attività produttive vengono riportati quali unici allegati al regolamento edilizio e alla presente deliberazione.

6) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 Luglio 1999 n° 19.

7) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 8 Luglio 1999 n° 19, alla Giunta Regionale.

Il Responsabile del Servizio tecnico
Dario Grassi